

Programmazione e beni culturali

Le modalità di intervento nel settore dei beni culturali vanno lentamente modificandosi, passando da una prassi fondata sulla occasionalità e sull'estemporeità, giustificata dalle caratteristiche uniche di ciascun elemento del patrimonio culturale, a linee di intervento fondate su programmi che non si riducano ad un mero elenco di interventi senza alcun filo conduttore e privi di alcuna giustificazione di importanza e di priorità effettive.

Con la istituzione del Ministero per i Beni Culturali, l'emanazione di alcuni importanti strumenti legislativi, l'adozione di tecniche di valutazione della convenienza economica e sociale dei progetti di investimento, anche gli interventi per i beni culturali vanno sia pure lentamente abbandonando le caratteristiche di improvvisazione e di episodicità che li hanno finora connotati.

Con l'entrata in vigore della Legge 10 febbraio 1992, n. 145, "Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali", apparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21. 2 1992 un altro importante passo in avanti è stato compiuto, specie con l'introduzione del principio della programmazione triennale. Riteniamo di fare cosa utile per i consorziati e più in generale per i lettori di "Castelli" di pubblicare il testo integrale di tale legge.

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 145

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in uno o più piani di attuazione, è autorizzata, nel triennio 1991-1993, la spesa di lire 397 miliardi.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui al comma 1;

b) recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio di cui al comma 1;

c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico;

d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

e) valorizzazione del sistema museale nazionale attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.

3. Il programma triennale determina, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma 2, in una quota comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere a) e b), al 25 per cento per le lettere d) ed e) ed al 5 per cento per la lettera c).

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), gli organi periferici e gli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai competenti uffici centrali proposte di interventi organici attuativi del programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale.

5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di accordo di programma al comitato regionale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I progetti che ottengono il parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli organi periferici o istituti centrali al competente ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti sono comunque trasmessi al competente ufficio centrale.

6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto

recante il programma triennale di indirizzo di cui al comma 2. un piano di interventi organici. Eventuali piani successivi sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento.

Art. 2

1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1, in caso di motivata impossibilità, può essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli interventi.

3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori.

4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6 — con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione — sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente ufficio centrale, per importi superiori fino a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. Il predetto limite può essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto contabile.

5. I progetti per il censimento, l'inventariazione, la precatalogazione e la catalogazione, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, devono riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. Essi devono prevedere un censimento o una inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84. Le modalità tecniche del censimento dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate dai competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ogni progetto, anche in corso, finanziato dallo Stato deve rispondere ai criteri catalografici definiti dai predetti istituti ed uffici.

Art. 3

1. La realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, è affidata ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e successive modificazioni.

3. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato sono resi accessibili al pubblico, compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di conservazione, secondo modalità fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.

4. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

5. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali inviano, ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi e per la effettuazione delle altre spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, relative alla formazione dei piani, e le disposizioni dell'articolo 2 relative alla predisposizione dei progetti, le disposizioni dell'articolo 3 relative all'accREDITAMENTO e alla spesa dei fondi occorrenti, nonché quella dell'articolo 4.

2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, è riservata una quota non superiore al 5 per cento.

Art. 6.

1. All'onere di lire 397 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede, quanto a lire 77.000 milioni per il 1991, a lire 145.000 milioni per il 1992 e a lire 175.000 milioni per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale



1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali) è il seguente:

"Art. 35 In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e un vice presidente.

Il comitato ha funzioni:

a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la regione;

b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, la predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;

c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della regione.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il comitato assume le opportune intese, per quanto concerne le attività di competenza dello Stato, con il commissario del Governo.

Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo avente sede nel capoluogo di regione che sarà indicato con decreto del Ministro".

Note all'art. 2:

- Il D.P.R. n. 748/1972, come modificato dalla legge 25 maggio

1978, n. 233, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".

Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 84/1990 (Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi) e il seguente: "3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione non sono assimilabili a merci".

Note all'art. 3:

— La legge n.1552/1962 reca: "Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse e storico".

—Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963 n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92 e dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n.887, è il seguente:

" Art. 56 - possono essere autorizzate presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

- 1) spese da farsi in economia;
- 2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
- 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
- 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
- 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
- 7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottoufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- 8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
- 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudiziaria è stata autorizzata ad assumere, in forma opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percepite.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 900 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento;

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".

- Il testo dell' art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:

"Art. 19 (Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali). - Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente centrale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione negli altri casi.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri, può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto.

I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il 10 per cento dei corrispondenti posti di ruolo

organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6; comma 2, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonché il disposto dell' art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello".

Nota all'art. 4:

- Per la legge n. 1552/1961 si veda in nota all'art.3.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2519 - bis):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dalla 7° commissione il 20 novembre 1990, degli articoli 2, 5 e le connesse parti dell'art. 8 del disegno di legge n. 2519, presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (FACCHIANO) l'8 novembre 1990.

Assegnato alla 7° commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 29 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1° e 5°.

Esaminato dalla 7° commissione e approvato il 1° agosto 1991.

Camera dei Deputati (atto n. 5944):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 ottobre 1991.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 22 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 22 gennaio 1992.